

Codice A1703A

D.D. 10 agosto 2018, n. 902

Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893. Misure obbligatorie per il controllo e l'eradicazione del tarlo asiatico *Anoplophora glabripennis* nella Regione Piemonte. Definizione delle zone delimitate e applicazione delle misure fitosanitarie ufficiali di eradicazione.

Vista la direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000 n. 2000/29/ CE, concernente «Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità» e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Visto il d.lgs. 19 agosto 2005 n. 214 «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 9 giugno 2015 relativa alle misure atte ad impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky);

Vista la D.G.R. n. 38-2271 del 27 febbraio 2006 con cui è stata affidata alla Direzione 12 (ora Direzione A17) – Settore Fitosanitario regionale i compiti attribuiti dal D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 ai Servizi Fitosanitari regionali.

Considerato che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 11-1409 del 11/05/2015 “*Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i. Modificazione all'allegato 1 del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014*”, ha approvato nella declaratoria delle attribuzioni del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione Agricoltura ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle attività in materia di attuazione della normativa fitosanitaria nazionale e comunitaria, coordinamento ed interventi in applicazione di misure di emergenza e lotte obbligatorie contro organismi nocivi, diagnostica fitopatologica di supporto alla vigilanza ed ai controlli fitosanitari, supporto tecnico-scientifico per l'attuazione di programmi di produzione integrata e di agricoltura ecocompatibile, ricerche e sperimentazioni fitosanitarie.

Vista la nota prot. 23281/A1703A del 31/07/2018, con cui il Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici ha comunicato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Servizio Fitosanitario Centrale il ritrovamento di un focolaio di *Anoplophora glabripennis* nel Comune di Vaie (TO);

Vista la notifica alla Commissione UE – effettuata mediante il portale “Europhyt” in data 02/08/2018 Outbreak N. 596;

Preso atto che:

- il 27 luglio 2018 è stata effettuata una segnalazione sulla possibile presenza dell'organismo nocivo *Anoplophora glabripennis* nel comune di Vaie;
- il 30 luglio è stata accertata ufficialmente da parte del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici la presenza di *A. glabripennis*;
- il 31 luglio è stato istituito un tavolo di emergenza composto da: Sindaco e Vice Sindaco del Comune di Vaie, Carabinieri forestali della Stazione di Almese, Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici;
- in data 2 agosto è stato eseguito un primo trattamento adalticida secondo indicazioni informali ricevute dal CREA-DC di Firenze;
- il 3 agosto il Prof. Pio Roversi Direttore del CREA-DC di Firenze (specializzato in gestione di emergenze fitosanitarie legate all'introduzione di “pests” alloctoni) ha effettuato un sopralluogo per

valutare la situazione dell'infestazione e le possibili strategie di intervento che sono state formalizzate nelle comunicazioni prott. n. 37258 e n. 37284 del 06/08/2018 in cui tra le altre cose veniva indicato di effettuare la distribuzione periodica di insetticidi abbattenti;

Considerato che *Anoplophora glabripennis* è un organismo nocivo da quarantena, inserito nell'allegato I della direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000 n. 2000/29/CE, e rappresenta una seria minaccia per le piante ornamentali arboree e arbustive, per le coltivazioni da frutto e per gli ecosistemi urbani e forestali;

Considerato che l'art. 7 della citata Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 dispone che: "Se i risultati delle ispezioni di cui all'art. 6 confermano la presenza dell'organismo specificato in una determinata zona, o se si rilevano indizi della presenza di tale organismo con altri mezzi, lo Stato membro interessato definisce senza indugio una zona delimitata, che comprende la zona infestata e una zona cuscinetto, conformemente all'allegato III, sezione 1";

Considerato che nell'allegato III, sezione 1, par. 4, la citata Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 dispone che: "Se, in base alle ispezioni di cui all'art. 6, paragrafo 1, e al monitoraggio di cui all'allegato III, sezione 3, punto 1, lettera h), in una zona delimitata non è rilevata la presenza di un organismo specificato per un periodo pari ad almeno un ciclo di vita, più un altro anno, ma in ogni caso non inferiore a quattro anni consecutivi, è possibile revocare la delimitazione della zona";

Ritenuto necessario definire quindi la delimitazione della zona infestata e della zona cuscinetto per *Anoplophora glabripennis* in località "Fontana Pentureto", in Comune di Vaie (TO) e le misure ufficiali da adottare in tali zone per il contenimento e l'eradicazione dell'organismo nocivo;

Considerato che al paragrafo 2 della Sezione 1 dell'allegato III della citata Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 si prevede che la delimitazione esatta delle zone è basata su principi scientifici validi, sulla biologia dell'organismo specificato, sul livello di contaminazione, sulla particolare distribuzione delle piante ospiti nell'area interessata e sulle prove dell'insediamento dell'organismo specificato. Nei casi in cui l'organismo ufficiale responsabile concluda che è possibile eradicare l'organismo specificato, tenendo conto delle circostanze in cui si è verificato il focolaio, dei risultati di un'indagine specifica o dell'applicazione immediata di misure di eradicazione, è possibile ridurre il raggio della zona cuscinetto a una distanza non inferiore a 1 km oltre i confini della zona infestata. Qualora l'eradicazione dell'organismo specificato non sia più possibile, il raggio non può essere ridotto al di sotto di 2 km;

Considerato il recentissimo ritrovamento e le indagini finora condotte non sono per ora sufficienti a stabilire l'esatta dimensione del focolaio;

Preso atto che le indagini finora condotte nel raggio di 300 metri dal focolaio non hanno consentito di rilevare la presenza dell'organismo nocivo ma si ritiene, per motivi di precauzione in attesa della conclusione delle indagini, di effettuare una prima demarcazione con un raggio della zona cuscinetto di 2 km.

Dato atto che qualora le indagini dimostrassero la sussistenza delle condizioni per limitare ad 1 km il raggio della zona cuscinetto, sarà aggiornata la demarcazione;

Dato atto che la zona infestata è rappresentata dalle piante infestate e che la misura di abbattimento delle piante specificate (che presentino o meno segni di contaminazione) deve essere eseguita nel raggio di 100 metri attorno alle piante infestate;

Considerato che la Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 prevede nell'allegato III, paragrafo 3, punto 1, lettera g) il divieto di piantare nuove piante specificate all'aria aperta nell'area in cui si applicano le misure di abbattimento;

Visto l'art. 54 comma 5 e comma 23 del D. Lgs. n. 214/2005 che stabilisce le sanzioni amministrative per coloro che non rispettano le prescrizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale;

Considerato che tutti gli atti che hanno portato ad identificare la zona infestata e la zona cuscinetto, incluse le carte tematiche e i dati vettoriali, sono disponibili presso il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici;

Ritenuto necessario, al fine di rafforzare le misure di eradicazione:

- applicare le misure fitosanitarie di eradicazione, previste dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 della commissione del 9 giugno 2015;
- vietare la movimentazione del legname e dei residui di potatura non cippati al di fuori dell'area in cui si applicano le misure di abbattimento (area nel raggio di 100 metri attorno alle piante infestate), degli alberi appartenenti ai generi (piante ospiti di cui all'allegato I della Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893): *Acer spp.*, *Aesculus spp.*, *Albizia spp.*, *Alnus spp.*, *Betula spp.*, *Buddleja spp.*, *Carpinus spp.*, *Celtis spp.*, *Cercidiphyllum spp.*, *Corylus spp.*, *Elaeagnus spp.*, *Fagus spp.*, *Fraxinus spp.*, *Hibiscus spp.*, *Koelreuteria spp.*, *Malus spp.*, *Melia spp.*, *Morus spp.*, *Platanus spp.*, *Populus spp.*, *Prunus spp.*, *Pyrus spp.*, *Quercus rubra*, *Robinia spp.*, *Salix spp.*, *Sophora spp.*, *Sorbus spp.*, *Tilia spp.*, *Ulmus spp.*;
- vietare la messa dimora in piena aria di alberi appartenenti ai seguenti generi: *Acer spp.*, *Aesculus spp.*, *Alnus spp.*, *Betula spp.*, *Carpinus spp.*, *Cercidiphyllum spp.*, *Corylus spp.*, *Fagus spp.*, *Fraxinus spp.*, *Koelreuteria spp.*, *Platanus spp.*, *Populus spp.*, *Salix spp.*, *Tilia spp.* e *Ulmus spp.*;

Vista la D.G.R. 25 maggio 2018 n. 21-6908 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2016 n. 41-4515".

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e s.m.i.;

Vista la Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893;

Visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 23/2008;

Visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs n.165/2001 e s.m.i.;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. di definire lo status fitosanitario di eradicazione per le aree delimitate definite dal presente atto;
2. di approvare la delimitazione della zona infestata comprendente tutte le piante che presentano segni causati da *Anoplophora glabripennis* nel Comune di Vaie (TO) e della zona cuscinetto con raggio di 2 Km oltre i confini della zona infestata ricadente nei comuni di Vaie, Sant'Antonino di Susa, Borgone Susa, Condove, Chiusa di San Michele, indicate nella cartografia riportata nell'allegato 1 alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che la delimitazione di cui al punto precedente rimane in vigore per una durata di quattro anni dalla data del presente atto, salvo successivi aggiornamenti in base agli esiti delle indagini ufficiali;
4. di stabilire che, nel caso la delimitazione individuata interessi parzialmente la superficie di una particella catastale in cui è presente un singolo lotto omogeneo di piante specificate, le prescrizioni contenute nel presente atto devono essere applicate a tutta la superficie della particella stessa;

5. di stabilire le misure ufficiali di intervento riportate nell'allegato 2 alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale;

6. di disporre che, per quanto non previsto dalla presente determinazione dirigenziale, si rimanda alla Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 ed al D.Lgs. n. 214/2005;

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

Gli estensori:

Paola Gotta

Davide Venanzio


Il Responsabile del Settore
Dott. Pier Mauro Giachino

Allegato

Mappa della zona infestata (piante con presenza di segni di infestazione) e dell'area di applicazione della misura di abbattimento delle piante specificate (raggio di 100 metri attorno alle piante infestate).



Mappa della zona infestata (piante con presenza di segni di infestazione) e della zona cuscinetto (raggio di 2 chilometri attorno alla zona infestata).



Misure ufficiali di intervento per all'eradicazione del infestate dal tarlo asiatico del fusto (*Anoplophora glabripennis* Motschulsky) nel territorio della Regione Piemonte.

1) Definizioni

Ai fini del presente atto si applicano le seguenti definizioni:

1. *Anoplophora glabripennis* (Asian longhorned beetle – ALB): coleottero cerambicide, denominato tarlo asiatico del fusto, inserito nelle liste degli organismi da quarantena per l'Europa (direttiva 2000/29/CE –annex I) di seguito denominato organismo nocivo.
2. Piante specificate: le piante in vegetazione, il cui fusto abbia un diametro uguale o superiore a 1 cm nel punto più spesso, appartenenti a generi botanici ritenuti sensibili all'organismo nocivo: *Acer* spp., *Aesculus* spp., *Alnus* spp., *Betula* spp., *Carpinus* spp., *Cercidiphyllum* spp., *Corylus* spp., *Fagus* spp., *Fraxinus* spp., *Koelreuteria* spp., *Platanus* spp., *Populus* spp., *Salix* spp., *Tilia* spp. e *Ulmus* spp.;
3. Pianta infestata: pianta sensibile in cui è stata accertata la presenza di sintomi dell'organismo nocivo e/o la presenza di esso in qualsiasi stadio di sviluppo o piante appartenenti ad altri generi botanici in cui è stata verificata la presenza dell'organismo nocivo in qualsiasi stadio di sviluppo.
4. Zona infestata: zona in cui è stata confermata la presenza dell'organismo nocivo e che comprende tutte le piante con segni di infestazione.
5. Zona cuscinetto: zona con raggio di 2 Km adiacente alla zona infestata.
6. Zona delimitata: l'area costituita dall'insieme della zona infestata e della zona cuscinetto.
7. Legname infestato: legname e ramaglia di risulta ottenuti a seguito di interventi di abbattimento delle piante infestate o di vegetali sensibili non sintomatici a dimora nell'area di 100 metri.
8. Cippatura: trattamento del legame infestato consistente nella riduzione di tutti gli organi legnosi della pianta in frammenti di dimensioni non superiori a 2,5 cm su almeno due lati.
9. SFR: Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici della Regione Piemonte.

2) Misure di eradicazione e di esecuzione degli abbattimenti delle piante infestate e delle piante sensibili asintomatiche

- a) Abbattimento delle piante infestate e delle piante che presentano segni causati dall'organismo nocivo nonché delle piante asintomatiche specificate ricadenti nel raggio di 100 metri attorno alle piante infestate.
- b) Gli abbattimenti saranno effettuati nel periodo 1 ottobre-30 marzo, fuori dal periodo di volo dell'insetto, in quanto se effettuati in presenza degli adulti indurrebbero questi a disperdersi alla ricerca di nuovi siti di ovideposizione allontanandosi dall'attuale zona infestata, rendendo più complesse le misure di eradicazione.
- c) Il SFR effettua le indagini ufficiali e coordina le azioni di abbattimento che saranno effettuate a carico della Regione Piemonte.
- d) Le operazioni di abbattimento, rimozione e distruzione sono effettuate prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell'organismo specificato durante e dopo l'abbattimento.
- e) Individuazione con le amministrazioni locali coinvolte di un'area di stoccaggio e distruzione del materiale di risulta delle operazioni di abbattimento.
- f) Divieto di abbattimento delle piante specificate che sarà attuato dalla Regione Piemonte successivamente al 30 settembre.
- g) Divieto di movimentazione del legname e dei residui di potatura non cippati al di fuori dell'area in cui si applicano le misure di abbattimento (area nel raggio di 100 metri attorno alle piante infestate), degli alberi appartenenti ai generi (piante ospiti di cui all'allegato I della Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893): *Acer* spp., *Aesculus* spp., *Albizia* spp., *Alnus* spp., *Betula* spp., *Buddleja* spp., *Carpinus* spp., *Celtis* spp., *Cercidiphyllum* spp., *Corylus* spp., *Elaeagnus* spp., *Fagus* spp., *Fraxinus* spp., *Hibiscus* spp., *Koelreuteria* spp.,

Malus spp., Melia spp., Morus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus spp., Pyrus spp., Quercus rubra, Robinia spp., Salix spp., Sophora spp., Sorbus spp., Tilia spp., Ulmus spp..

- h) Divieto di messa a dimora in piena aria di alberi appartenenti ai seguenti generi: *Acer spp., Aesculus spp., Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Cercidiphyllum spp., Corylus spp., Fagus spp., Fraxinus spp., Koelreuteria spp., Platanus spp., Populus spp., Salix spp., Tilia spp. e Ulmus spp..*

3) Misure relative alla movimentazione delle piante specificate prodotte e/o commercializzate dalle aziende vivaistiche autorizzate ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 214/2005.

- a) Divieto di movimentazione delle piante specificate presenti nelle zone delimitate definite dal presente atto, con diametro del fusto superiore a 1 cm nel punto più spesso.
- b) l'introduzione di piante specificate deve comunque essere comunicata al SFR entro 10 giorni dal loro arrivo in azienda, fornendo copia dei documenti fiscali che hanno accompagnato lo spostamento.
- c) Al di fuori del periodo di volo dell'insetto tali piante possono essere tenute all'aperto; durante il periodo di volo dell'insetto le piante devono essere conservate sotto protezione fisica totale.

4) Piano di monitoraggio

Monitoraggio intensivo da parte del SFR della presenza dell'organismo specificato tramite ispezioni annuali, effettuate in momenti opportuni sulle piante ospiti, facendo particolare attenzione alla zona cuscinetto, compreso, ove opportuno, campionamenti distruttivi mirati.

5) Altre misure.

- a) Attività di sensibilizzazione da parte del Regione Piemonte per aumentare la consapevolezza del pubblico sulle minacce rappresentate dall'organismo nonché sulle misure adottate per impedirne l'introduzione e la diffusione.
- b) Interdizione al pubblico di siti quali parchi gioco o parcheggi sia per il rischio di ridotta stabilità delle piante infestate sia per il rischio di diffusione passiva dell'organismo nocivo.
- c) Se necessario, misure individuate dal SFR per affrontare qualsiasi specificità o complicazione che possa essere ragionevolmente ritenuta in grado di impedire, ostacolare o ritardare l'eradicazione, in particolare misure relative all'accessibilità e all'eliminazione adeguata di tutte le piante infestate o sospette di essere infestate, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata o dalla persona o ente che ne è responsabile.
- d) Qualunque altra misura individuata caso per caso dal SFR in grado di contribuire all'eradicazione dell'organismo specificato.